

STATUTO AUTORITA' DI AMBITO N.2 "BASSO VALDARNO"

Art.1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. In applicazione dell'art.9 della legge 9 gennaio 1994 n.36 e dell'art.4 della legge regionale 21 luglio 1995 n.81, tra i Comuni di: Altopascio, Barberino Val d'Elsa, Bientina, Baggiano, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Capraia e Limite, Casciana Terme, Cascina, Casole d'Elsa, Castelfiorentino, Castelfranco di sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Chianni, Chiesina Uzzanese, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Gambassi, Lajatico, Lamporecchio, Larciano, Lari, Lorenzana, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montaione, Montecarlo, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pescia, Pieve a Nievole, Pisa, Poggibonsi, Ponsacco, Ponte Buggianese, Pontedera, Porcari, San Casciano Val di Pesa, San Gimignano, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Tavernelle Val di Pesa, Terricciola, Uzzano, Vecchiano, Vicopisano, Villa Basilica, Vinci;

è costituito un consorzio ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.267/2000, denominato "AUTORITA' DI AMBITO N. 2 - BASSO VALDARNO".

Art.2

DURATA E SEDE

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. L'Autorità di Ambito n. 2 "Basso Valdarno" ha sede nel Comune di San Miniato (PI).

Art.3

FINALITA'

1. Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n.2 - Basso Valdarno, quale risulta delimitato dall'allegato A) della L.R. n.81 del 21.7.1995 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Art.4

FUNZIONI

1. L'Autorità di Ambito n. 2 "Basso Valdarno" svolge le funzioni di cui all'art.7 della L.R. n.81 del 21.7.1995.
2. In particolare spetta all'Autorità di Ambito:
 - a) scegliere la forma di gestione del servizio;
 - b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
 - c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
 - d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.
3. Le funzioni di programmazione del servizio idrico integrato consistono principalmente:
 - a) nella predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio che indicherà le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;

b) nell'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al precedente punto a).

4. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, nei confronti del soggetto gestore che opera in regime di monopolio.

5. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Art.5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione all'Autorità di Ambito n. 2 "Basso Valdarno", determinate in rapporto direttamente proporzionale all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite sulla base dei dati ufficiali del Censimento della popolazione, come risulta dal prospetto allegato al presente statuto sotto la lettera "A".

1.bis Dette quote saranno rideterminate ogni dieci anni in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione effettuato.

2. La eventuale modificazione della delimitazione dell'Ambito territoriale ottimale, con l'inclusione di nuovi Comuni o l'esclusione di altri, comporta l'automatica rideterminazione delle quote di partecipazione al Consorzio sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

3. Le modificazioni di cui al comma 2 saranno recepite dall'Assemblea dell'Ambito, che provvederà, con proprio atto deliberativo, all'aggiornamento del prospetto di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di modificazione della delimitazione dell'A.T.O.

Art.6

TRASMISSIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AUTORITA' DI AMBITO AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Il Direttore dell'Autorità di Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Autorità di Ambito.

Art.7

FORMA DI CONSULTAZIONE

1. Gli organi dell'Autorità di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità di Ambito, in particolare:

a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli o Giunte);

b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

ART.8

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI

1. Gli organi dell' Autorità di ambito n.2 "Basso Valdarno" assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U. n.43 del 22 febbraio 1994.
2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art.9

ORGANI

1. Sono organi dell'Autorità di Ambito n. 2 "Basso Valdarno":
 - a) l'Assemblea dei rappresentanti;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori.

Art.10

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato.
2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al Consorzio. Le Amministrazioni provinciali possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
4. Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, considerato estinto qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.
5. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora il delegante venga sostituito nella rispettiva carica.

Art.11

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del Presidente;
 - b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;
 - c) elezione del collegio dei Revisori dei conti;
 - d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
 - f) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
 - g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
 - h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g);

- i) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
- j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt.13 e segg. della legge 36/1994;
- k) approvazione dei regolamenti;
- l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
- m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
- n) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n.36/94 e mantenute in essere ai sensi dell'art.10, comma 3, della legge stessa;
- o) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art.9, comma 4, della legge n.36/1994, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione-tipo;
- p) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.
- q) modifiche allo Statuto Consortile.

Art.12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso, che può essere trasmesso per via telematica o fax, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax o per via telematica, recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma precedente.

Art.13

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di Ambito.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al Consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale assegnato.

4. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti in Assemblea che rappresentino la maggioranza (1/3 se in seconda convocazione) delle quote di partecipazione all'intera Assemblea Consortile.
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j), l), o) e q) dell'art.11, è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione all'Autorità di ambito e la maggioranza numerica dei Comuni consorziati.
6. L'opinione espressa dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali è iscritta a verbale delle adunanze.

Art.14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di ambito e da n.10 Consiglieri eletti dall'Assemblea nel proprio seno tenendo conto delle diverse realtà territoriali e della necessità di rappresentare anche i Comuni con minore popolazione residente.
2. Uno dei dieci consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice-Presidente.
3. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dei componenti l'Assemblea dei rappresentanti di cui all'art.10 del presente Statuto.
4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
5. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3.
6. Qualora un Consigliere risulti assente a cinque sedute consecutive dell'Organo, decade e viene sostituito secondo le procedure di cui agli articoli precedenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica a coloro che risultano assenti per giustificati motivi.

Art.15

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'Autorità di Ambito.
2. In particolare :
 - a) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere d),e),f),g),h),i),j),k),m) dell'art.11 ed ogni altra questione ritenuta importante per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Autorità;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
 - d) delibera, sulla base dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea, in merito alla dotazione organica ed al Piano Triennale delle Assunzioni;
 - e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - f) su tutte le questioni attribuite dalla legge alla sua competenza;

Art.16

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorità di Ambito o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, con le stesse modalità adottate per la convocazione dell'Assemblea.
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.17

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nel proprio seno;
2. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea previa adozione di apposito atto motivato;
3. Il Presidente dura in carica cinque anni; la carica è rinnovabile una sola volta. Cessa dalla carica di Presidente nei seguenti casi:
 - a) cessazione dalla carica di Sindaco;
 - b) revoca o cessazione della delega di rappresentante nell'Assemblea Consortile;
 - c) in tutti gli altri casi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 267/2000.
4. Il Presidente, il quale ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti assunti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) ha la legale rappresentanza del Consorzio e controlla che le relazioni del soggetto Gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art.8, comma 1, del presente Statuto;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere in tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
 - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
 - i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge mediante l'adozione di appositi decreti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di amministrazione designato dal Presidente alla carica di Vice-Presidente.

Art.18

COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Per lo studio di determinate materie e d'iniziativa afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di Ambito, e in particolare per l'esercizio di azioni a tutela e garanzia dei consumatori, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire Commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi della commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

ART.19

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitata dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti iscritti al Registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 88/1992, nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della legge 142/1990 e dall'art.100 del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'Autorità di Ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di Ambito.

Art.20

UFFICI E PERSONALE

1. L'Autorità di Ambito è dotata di un Ufficio di Direzione costituito, ai sensi dell'art.6, comma 7 della L.R. 81/95, dal Direttore e da un Dirigente per la pianificazione ed il controllo.
2. La copertura dei posti del predetto Ufficio può avvenire, di norma, mediante contratti di diritto pubblico a tempo determinato oppure, previa adozione di apposito atto motivato, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Autorità di Ambito può dotarsi, inoltre, di servizi tecnici e amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltretché di personale comandato o trasferito dagli enti consorziati o da altri enti pubblici. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale sono regolati dalla normativa di settore. Non possono essere nominati dirigenti dell'Autorità di Ambito i consiglieri degli enti consorziati.

Art.21

PATRIMONIO

1. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art.5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art.2343 del Codice civile.
3. All'Autorità di Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di Ambito- sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

5. L'Assemblea dell'Ambito determinerà successivamente alla sua costituzione, e comunque entro e non oltre tre mesi, l'entità del fondo di dotazione, e procederà alla valutazione di eventuali conferimenti in natura di cui al precedente comma 2.

Art.22

CONTABILITA' E FINANZA

1. Per la finanza e contabilità dell'Autorità di Ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.

Art.23

DISPOSIZIONE FINANZIARIA TRANSITORIA

1. In attesa della riorganizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge 36/1994, nonché della disciplina di cui all'art.13, comma 3, della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito gravano sui Comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente.

Art.24

NORMA FINALE DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.